

Spett.le
R.W.M. ITALIA S.P.A.
LOCALITA' MATT'E' CONTI
09015 DOMUSNOVAS (CI)

Lucca, 18/05/2018
RT-18LA06442

**OGGETTO: Attestazione di attribuzione codice CER (D.Lgs. 152/06 parte IV e smi),
Regolamento (UE) N. 1357/2014, Decisione (2014/955/UE).**

1. Scopo dell'indagine

Il presente lavoro ha lo scopo di verificare ed attestare la corretta attribuzione del codice CER assegnato dal cliente al rifiuto oggetto del controllo, ai sensi delle attuali disposizioni legislative in materia. Il lavoro si esplica tramite una visita nell'azienda produttrice del rifiuto da parte di un tecnico valutatore volta ad accertare il processo produttivo che lo ha generato, recuperare informazioni a riguardo comprese schede tecniche dei componenti utilizzati per la sua produzione, produrre un report fotografico inerente le fasi produttive e/o lo stoccaggio. L'attività si conclude con la verifica in laboratorio della documentazione rilevata dal tecnico, confronto con le disposizioni di legge inerente il codice CER attribuito dal cliente, ed eventuali accertamenti anche analitici a carico del rifiuto stesso.

2. Dati inerenti il produttore del rifiuto

Produttore	R.W.M. ITALIA SPA
Luogo di produzione	c/o Vs Sede di Domusnovas (CI)
Luogo di stoccaggio	c/o Vs Sede di Domusnovas (CI)

3. Dati inerenti la verifica

Data verifica	28 marzo 2018
Tecnico valutatore	Paolo Marchi - Ecol Studio Spa
Luogo di valutazione	c/o Vs Sede di Domusnovas (CI)
Metodo di valutazione	Verifica ciclo di produzione rifiuto e fase di stoccaggio
Descrizione	Nessuna
Problematiche riscontrate nella valutazione.	Nessuna

4. Dati inerenti il rifiuto

Codice CER	08 05 01* - isocianati di scarto
Tipologia di rifiuto	Isocianati di scarto
Processo che ha generato il rifiuto	Attività di manutenzione / produzione

5. Fotografie del rifiuto e del sito di stoccaggio



Foto 1 – Isocianati di scarto

6. Considerazioni inerenti l'attestazione del codice

I rifiuti conservati in un'area dedicata, risultano corrispondere alla definizione del codice CER attribuito.

7. Giudizio finale

- Visto il Decreto 152/06 pubblicato sul SO GU n°88 del 14 aprile 2006, visto il Regolamento (UE) N. 1357/2014, la Decisione (2014/955/UE) e il Regolamento 1272/2008/CE, Regolamento (UE) 2016/1179.
- Valutata la provenienza del campione, le informazioni fornite e il processo produttivo che lo ha originato e quanto dichiarato dal Produttore.
- Considerate le caratteristiche del rifiuto e del luogo di stoccaggio, così come verificato dal tecnico campionario e riportato nel verbale di campionamento del rifiuto stesso
- Valutate le schede di Sicurezza fornite dal Produttore
- Vista l'attribuzione del codice CER indicata dal produttore del rifiuto

Si conferma la classificazione del rifiuto così come di seguito riportato:

RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO

con caratteristiche di pericolo:

- **H315; H319 - HP4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari"**
- **H335 - HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione"**
 - **H330 - HP6 "Tossicità acuta"**
 - **H317; H334 - HP13 "Sensibilizzante"**
 - **H411 - HP14 "Ecotossico"**

